



Delibera n. 60/2020

Allegato P al Verbale n. 02/2020

Oggetto: Accordo di collaborazione/Convenzione per uso reciproco di immobili e di fornitura di servizi tra INGV ed ENEA.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015";
- **VISTO** lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale ed in particolare l'art. 29 il quale disciplina le Collaborazioni con soggetti esterni, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti avanti come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- **VISTO** l'art. 15 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- **VISTO** l'Accordo di Collaborazione con l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) deliberato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 155/2019 del 26/07/2019 e sottoscritto in data 17/09/2019 con quale si realizza una cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, mirata alla valorizzazione delle attività di ricerca di comune interesse attraverso la



collaborazione sulle tematiche in merito alle quali possiedono specifiche conoscenze e competenze tecno – scientifiche;

- **TENUTO CONTO** che l'ENEA collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore della sismologia strumentale, anche ai fini della gestione della rete sismica nazionale per la quale è necessario una continua sinergia con le Strutture territoriali dell'INGV e dell'ENEA di Palermo e di Porto Venere;
- **CONSIDERATO** che l'INGV ha una sede presso il Comune di Porto Venere sublocata da quest'ultimo, nella quale presta servizio personale dipendente dell'INGV stesso, afferente nello specifico alla Sezione di Roma 2;
- **CONSIDERATI** di fondamentale importanza i rapporti di collaborazione tra l'INGV e l'ENEA, finalizzati a rafforzare e a valorizzare l'integrazione delle attività di ricerca sui temi quali i rischi naturali i processi oceanografici e climatici, sviluppando tra gli altri la diffusione della conoscenza in tali ambiti;
- **TENUTO CONTO** che il contratto di sublocazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Comune di Porto Venere perverrà a breve scadenza;
- **VISTA** l'esigenza manifestata da entrambi gli enti di ricerca in merito alla reciproca ospitalità del proprio personale dipendente presso le strutture logistiche, rispettivamente in possesso, per le attività di ricerca, di studio e di formazione;
- **CONSIDERATO** che è intenzione proseguire con il presente accordo la collaborazione tra le parti per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- **CONSIDERATO** che l'ENEA e l'INGV dispongono rispettivamente di locali idonei, tesi a ospitare il relativo personale per lo svolgimento delle attività di interesse scientifico comune nel territorio di riferimento, ovvero presso il territorio di Porto Venere e di Palermo;
- **VISTA** la nota prot. ENEA/2020/1425/ISER del 13.01.2020 con la quale viene confermata la disponibilità ad ospitare il personale INGV presso il centro ENEA Santa Teresa in Lerici (SP);
- **VISTA** la nota INGV prot. n. 1930 del 12.02.2020 con la quale viene confermata la disponibilità da parte di questo Istituto ad ospitare il personale ENEA presso la sede INGV di Palermo;
- **VISTA** la nota prot. ENEA/2020/9680/ISER DEL 19.02.2020 con la quale si conferma la disponibilità degli spazi e si rimane a disposizione per il perfezionamento dell'iter di formalizzazione dell'accordo di collaborazione;
- **VISTI** i pareri favorevoli del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento,

#### DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di collaborazione/Convenzione tra l'INGV e l'ENEA allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).



Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 06/03/2020

La segretaria verbalizzante  
(Dott. Maria Valeria Intini)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

## CONVENZIONE ATTUATIVA PER USO RECIPROCO DI IMMOBILI

TRA

- L'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia** (nel seguito denominato INGV) con sede legale in Roma alla Via di Vigna Murata, n. 605, rappresentato dal Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dell'INGV - in qualità di Presidente *pro-tempore* dell'INGV munito dei poteri di rappresentanza - C.F.06838821004 da una parte,

E

- l'**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile** (nel seguito denominata ENEA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76, codice fiscale n. 01320740580 e partita IVA n. 00985801000, in persona ..... dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue.

### PREMESSO CHE

- l'Accordo di Collaborazione con l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) deliberato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'INGV n. 155/2019 del 26/07/2019 e sottoscritto in data 17/09/2019, per la durata di anni 5 rinnovabile, con quale si è realizzata una cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, mirata alla valorizzazione delle attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione sulle tematiche in merito alle quali possiedono specifiche conoscenze e competenze tecno – scientifiche in ambito ambientale e marino costiero così come meglio descritto all'articolo 2 dell'accordo di collaborazione già sottoscritto e pocanzi citato;
- il predetto Accordo prevede all'articolo 3, ultimo capoverso che: *"E' comunque facoltà delle stesse sostenere direttamente le spese sostenute da personale dell'altra parte, coinvolto nelle attività di cui in oggetto, previa verifica della copertura finanziaria, e, ove necessario, stipulare delle convenzioni attuative in coerenza a quanto disciplinato all'art. 2"*;
- il medesimo Accordo prevede all'articolo 4, ultimo capoverso che: *"Le attività troveranno svolgimento prevalentemente presso le sedi delle Parti o in locali messi a disposizione dalle Parti"*;
- che l'ENEA e l'INGV collaborano da lungo tempo nel settore della sismologia strumentale anche ai fini della gestione della rete sismica nazionale per la quale è necessario una continua sinergia con le Strutture territoriali dell'INGV e dell'ENEA in particolare di Palermo e di Porto Venere;
- che l'INGV ha una sede presso il Comune di Porto Venere sublocata da quest'ultimo, nella quale presta servizio personale dipendente dell'INGV stesso, afferente nello specifico alla Sezione di Roma 2;
- che sono di fondamentale importanza i rapporti di collaborazione tra l'INGV e l'ENEA, finalizzati a rafforzare e a valorizzare l'integrazione delle attività di ricerca sui temi quali



i rischi naturali i processi oceanografici e climatici, sviluppando tra gli altri la diffusione della conoscenza in tali ambiti;

- l'esigenza manifestata da entrambi gli enti di ricerca in merito alla reciproca ospitalità del proprio personale dipendente presso le strutture logistiche, rispettivamente in possesso, al fine di meglio espletare le attività di ricerca, studio e di formazione oggetto dell'accordo suindicato, sottoscritto in data 17/09/2019;
- che l'ENEA e l'INGV dispongono rispettivamente di locali idonei, tesi a ospitare il relativo personale per lo svolgimento delle attività di interesse scientifico comune nel territorio di riferimento, ovvero presso il territorio di Porto Venere e di Palermo;
- la nota prot. ENEA/2020/1425/ISER del 13.01.2020 con la quale viene confermata la disponibilità ad ospitare il personale INGV presso il centro ENEA Santa Teresa in Lerici (SP);
- la nota INGV prot. n. 1930 del 12.02.2020 con la quale viene confermata la disponibilità da parte di questo Istituto ad ospitare il personale ENEA presso la sede INGV di Palermo;
- la nota prot. ENEA/2020/9680/ISER DEL 19.02.2020 con la quale si conferma la disponibilità degli spazi e si rimane a disposizione per il perfezionamento dell'iter di formalizzazione dell'accordo di collaborazione;

Tanto premesso le parti, ai fini del presente accordo, convengono quanto segue

### **Art.1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

### **Art. 2 Finalità**

L'INGV e l' ENEA con il presente atto intendono realizzare un rapporto di mutua ospitalità del proprio personale presso Centri dell'altro Ente al fine di meglio proseguire la collaborazione intrapresa dalle Parti.

### **Art. 3 Oggetto dell'Accordo**

L'INGV concede in comodato d'uso gratuito all'ENEA, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli spazi da condividere per un periodo transitorio presso la sede di Via Ugo la Malfa 153, che verranno successivamente resi ad uso esclusivo presso la sede in costruzione nella stessa via al civico 78/82, al momento della consegna dell'immobile. La descrizione degli spazi di seguito riportata è rappresentata nell'allegato al presente accordo che ne fa parte integrante e sostanziale:

- la condivisione degli spazi e dei servizi dell'officina meccanica avente un'area di mq 500 e dotata di strumentazioni per lavorazioni meccaniche di precisione e di personale specializzato ubicata al piano terra di una palazzina presso la sede di Via Ugo La Malfa, al civico n°78/82;
- la condivisione degli spazi a magazzino ubicati al piano primo di Via Ugo La Malfa, al civico n°78/82
- la condivisione dei laboratori per analisi gas-cromatografiche e gas serra, e del laboratorio di elettronica ubicati al piano quarto della sede storica INGV di Via Ugo La Malfa al civico 153 e in particolare:

- il laboratorio di gascromatografia avente una superficie di 21,7mq e dotato delle linee di distribuzione dei gas tecnici, gas compressi, con acqua e lavabo. Il laboratorio è su linea UPS e dotato di connessione internet e linea telefonica;
- il laboratorio per analisi gas serra con spazi per installazione strumentazione Picarro su una superficie di 20,1 mq. Il laboratorio è dotato di linee di distribuzione gas, acqua e lavabo di scarico. Linea telefonica analogica e connessione internet per trasmissione dati (trasmissione e scarico dati da stazioni remote);
- il laboratorio di elettronica avente una superficie di 22,2mq e dotato di banconi per elettronica, stazione per saldature e strumentazioni specialistiche. Il laboratorio è su linea UPS e dotato di connessione internet e linea telefonica;
- il locale Ufficio a supporto delle attività di laboratorio, superficie 21,9mq, predisposto e arredato per 3 postazioni e dotato dei servizi di rete e telefonia;
- gli spazi sul tetto dell'edificio al piano sesto dell'edificio di via Ugo la Malfa 153 per una superficie di 50 mq per il montaggio di strumentazione di misura. L'accesso al tetto dell'edificio è attraverso il vano scale e non necessita di passaggi attraverso strutture di servizio. Gli spazi sono dotati di alimentazione a 220 V, e presa di rete.

Gli spazi di laboratorio e le infrastrutture concesse in uso ad ENEA sono immediatamente disponibili presso la sede storica dell'INGV di Palermo ubicata nell'edificio dell'Area della Ricerca del CNR in via Ugo La Malfa 153. Presso la nuova sede INGV ubicata sulla stessa via al civico 78/82 sono disponibili gli spazi per officina meccanica e magazzino.

Costituiranno invece servizi comuni:

- connessione in rete per tre stampanti installate in uno spazio comune al piano quarto di Via Ugo La Malfa 153;
- servizi di connettività telefoniche a spese INGV;
- connettività informatica messa a disposizione da INGV
- spazio per armadio rack per apparecchiature informatiche in sala CED
- possibilità di installare strumentazione sul tetto sa dell'immobile al civico 153 che presso il nuovo edificio al civico 78/82;
- uso della mensa e bar presso l'edificio al civico 153 di Via Ugo la Malfa;
- accesso al parcheggio negli spazi riservati a INGV per le auto di servizio ENEA;
- posto auto per i dipendenti ENEA presso il civico 78/82 (fino a saturazione delle disponibilità);
- servizi di gestione infrastrutture (guardiania, pulizie, climatizzazione, manutenzione locali);

Al momento della consegna del nuovo edificio ENEA manterrà gli stessi spazi e servizi e in aggiunta:

- laboratorio di gascromatografia avente una superficie di 21,7mq presso l'edificio di Via Ugo La Malfa diventerà di uso esclusivo ENEA;
- laboratorio per analisi gas serra con una superficie di 20,1 mq presso l'edificio di Via Ugo La Malfa 153 diventerà di uso esclusivo ENEA;

All'interno della nuova palazzina del civico 78/82 saranno assegnati in uso esclusivo per ENEA gli spazi uso ufficio dotati dei servizi di rete e telefonici per le postazioni di 4 unità di personale ubicati all'ultimo piano e con possibilità di accesso diretto al tetto.

L'ENEA concede in comodato d'uso gratuito all'INGV presso la propria sede sita in Pozzuolo di Lerici (SP) alla via Santa Teresa 1, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i seguenti spazi la cui descrizione di seguito riportata è rappresentata nell'allegato al presente accordo che ne fa parte integrante e sostanziale;

- n. 9 locali uso ufficio per un totale di 120,6 mq;
- n. 1 officina/magazzino circa 76 mq da adeguare/ristrutturare a carico di INGV, con accesso dal piano strada per osservatori sottomarini "EMSO Western Ionian";
- n. 1 magazzino circa 6.70 mq da adeguare/ristrutturare, a carico di INGV, con accesso dal piano strada per strumentazione geofisica;
- n. 1 locale climatizzato (temperatura e umidità controllate da adeguare) per ospitare libri storici da adeguare/ristrutturare, a carico di INGV di mq 16.60;
- uno spazio presso la biblioteca ENEA per ospitare 3 librerie INGV (Dimensioni indicative (0,5 m x 3,6 m x 2,5m) ;
- un posto auto riservato per auto di servizio;
- spazio esterno per ricovero a terra dell'imbarcazione (Dimensioni circa (8 m x 2.4 m).

INGV e ENEA assumono l'impegno di assicurare al personale dei due Enti di ricerca la fornitura delle utenze e dei servizi idonei per lo svolgimento delle attività lavorative.

I documenti suindicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **Art. 4**

##### **Clausola di salvaguardia**

Le parti prendono atto che alla data della firma della presente Convenzione sussiste nei fatti una diversa modulazione di superfici e/o servizi a carico delle parti, che sarà oggetto di ulteriori accordi a fronte di manifeste future esigenze di ENEA.

In fase di attuazione del presente accordo le parti convengono, dunque, di poter normare con appositi accordi l'uso esclusivo di ulteriori spazi/superfici in base alle esigenze nel frattempo pervenute.

#### **Art. 5**

##### **Durata dell'Accordo**

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, la cui scadenza è coincidente con la durata dell'Accordo di collaborazione principale il quale prevede un'ulteriore possibilità di rinnovo. Le Parti potranno in qualsiasi momento recedere 'in toto' od in parte dal presente Accordo, restituendo tutti o parte dei locali assegnati, comunicando l'intenzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare alla controparte con preavviso di almeno sei mesi.

#### **Art. 6**

##### **Utenze e servizi**

Le Parti riconoscono che l'utilizzo delle utenze e dei servizi, forniti da ENEA a INGV, si bilancia - in termini di costi - all'utilizzo delle utenze e dei servizi forniti da INGV all'ENEA presso le due strutture di via Ugo La Malfa al civico 78/82 e al civico 153 (Sede strica INGV e Area della Ricerca CNR di Palermo).

Le Parti si accordano, altresì, sul fatto che l'effettivo bilanciamento dei costi delle utenze e dei servizi forniti sarà soggetto a revisione periodica (biennale).

Il servizio Mensa (per le Aree INGV di Palermo al civico 153 di via Ugo La Malfa, e per la sede ENEA) ed il servizio Telefonia (per tutte le strutture oggetto del presente accordo) sono svincolate dagli accordi contenuti nel presente Accordo. I servizi mensa per il personale ospitato saranno rimborsati giornalmente alla società di gestione delle mense tramite ticket messi a disposizione del personale ospitato. Le spese di telefonia saranno rimborsate in maniera forfettaria dalle unità scientifiche presenti presso le strutture INGV e ENEA direttamente alle strutture ospitanti.

#### **Art. 7**

##### **Responsabilità e obblighi**

L'ENEA si impegna a rendere disponibili i locali che dovranno ospitare il personale INGV entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo. Gli stessi dovranno avere idonea destinazione d'uso ed impianti elettrici e meccanici a norma secondo le disposizioni di legge in materia.

Gli Enti dichiarano di aver esaminato rispettivamente gli immobili di relativa proprietà e di averli trovati idonei al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute e sicurezza di chi svolge attività.

Gli Enti si impegnano a non impiegare l'area e gli immobili per finalità o modalità diverse da quelle per le quali i beni sono stati concessi in uso.

Gli Enti si riservano il diritto di verificare, quando lo ritengano necessari ed in qualsiasi momento, il corretto utilizzo dell'area, degli immobili concessi in uso, senza che ciò possa ostacolare le reciproche attività.

Gli Enti, sotto la propria responsabilità, si impegnano, salvo diversi e successivi accordi scritti, a non apportare modifiche all'area in generale, agli immobili, alla rete stradale, agli impianti di servizio, né a modificare la destinazione d'uso degli stessi immobili concessi in uso, né ad effettuare alcuna realizzazione di nuove opere civili, impiantistiche e/o infrastrutturali.

Gli Enti si impegnano a non eseguire, o far eseguire, interventi, anche di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione sugli impianti di servizio concessi in uso (acquedotto, impianti elettrici, impianti telefonici, impianto aria compressa, rete fognante, rete acqua surriscaldata, ecc.), nonché allacciarsi alle utenze, senza la preventiva autorizzazione.

Gli Enti sotto la propria responsabilità, si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, ed ospiti a qualsiasi titolo, le reciproche disposizioni che regolamentano l'accesso, la permanenza e l'uscita dal Centro/Area di persone, materiali, mezzi e cose.

Gli Enti saranno responsabili dei danni diretti o indiretti che i propri dipendenti o ospiti dovessero cagionare al personale, alle cose e agli ospiti, a qualunque titolo.

Alla scadenza dell'Accordo gli Enti riconsegneranno tutti gli immobili concessi in uso con il presente Accordo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano all'atto della firma del presente Accordo, tenuto conto del deperimento dovuto al normale uso.

#### **Art. 8**

##### **Ulteriori oneri delle parti**

Gli Enti si impegnano a stipulare una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile



per danni derivanti dall'attività svolta nelle aree, immobili e infrastrutture concessi in uso che dovessero verificarsi nei confronti degli stessi, dei beni o del personale e degli ospiti del Centro/Area nonché del proprio personale e di tutte le attrezzature e macchinari utilizzati. Gli Enti si impegnano ed impegnano i propri dipendenti, al rispetto della normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di protezione sanitaria, di protezione fisica prevista dalle leggi nazionali, dagli accordi comunitari o comunque vigente, nonché all'osservanza di tutte le norme interne degli enti inerenti la gestione e il funzionamento dei servizi dello stesso, sia per quelle in essere che per quelle a venire.

#### **Art. 9**

##### **Impegni delle parti**

Resta espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, addizioni, allacciamenti sugli immobili, di tipo convenzionale, e quant'altro effettuato dagli Enti o da chi per esso, resteranno alla cessazione dell'Accordo, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile concesso in uso a beneficio del relativo Ente, senza che l'altro Ente o altri possano pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti dell'unità immobiliare concessa in uso.

Le modalità di accesso a tali utenze e servizi saranno concordate con il Responsabile dell'accordo del rispettivo Ente.

Resta espressamente convenuto che l'ente pur impegnandosi a fornire dette utenze e servizi con regolarità e in maniera ottimale, non si assume tuttavia alcuna responsabilità per danni a persone, cose e beni dell'altro ente o suoi ospiti che si dovessero verificare durante oppure in conseguenza dell'uso di tali utenze o servizi, di suoi dipendenti e di suoi ospiti.

Per ogni utenza e/o servizio che l'ente assicurerà, quest'ultimo non assume alcuna responsabilità in conseguenza di eventuali interruzioni di utenze e servizi causate da guasti agli impianti e/o a difficoltà di approvvigionamento energetico e/o qualsivoglia causa di forza maggiore. Qualsiasi utenza e/o servizio potrà essere sospeso o ridotto, per periodi e date prestabilite e comunicate all'ente per iscritto, per consentire l'esecuzione di lavori, da parte e di competenza dell'ente di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei relativi impianti; la mancata erogazione di utenze e/o servizi non consente all'ente alcun diritto di rivalsa in merito a qualsivoglia natura di un eventuale possibile danno che possa essere correlato alla mancata assicurazione dell'utenza e/o del servizio.

#### **Art. 10**

##### **Dichiarazione e obblighi delle Parti**

Gli enti si obbligano ad utilizzare i beni esclusivamente per lo svolgimento delle Attività.

Gli enti confermano solo la rispondenza dei beni alle norme di legge e dichiarano di aver preso preventiva visione dei beni e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati.

Gli enti dichiarano, pertanto, di accettare i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore dell'Accordo, assumendosi la responsabilità della rispondenza dei medesimi alle attività nonché alle norme di legge e alle disposizioni in vigore in materia di ecologia, igiene e protezione ambientale, sicurezza e prevenzione infortuni.

Gli enti si impegnano a non modificare la destinazione d'uso dei beni e ad utilizzarli secondo



le normative vigenti.

A parte i danni o pregiudizi subiti dagli enti e le responsabilità a carico degli stessi, secondo l'art. 1812 del Codice Civile, gli enti a fronte dell'Accordo s'impegnano a tenere indenne da qualsiasi danno e/o pregiudizio che dovesse derivare, direttamente e/o indirettamente, a cose e/o a persone e/o all'ambiente dallo svolgimento delle Attività e in conseguenza della violazione di anche uno solo degli obblighi di cui all'Accordo ovvero anche solo allorché, pur non essendo accertata la violazione di alcun obbligo, di fatto l'esercizio dell'attività abbia comunque arrecato un pregiudizio a cose e/o a persone e/o all'ambiente.

Gli enti si impegnano a non concedere i beni a terzi sia a titolo gratuito che oneroso, anche temporaneamente, salvo specifico consenso dell'ente.

Gli enti si impegnano a permettere in qualsiasi momento la verifica dello stato d'uso e di conservazione dei beni e l'osservanza degli obblighi assunti.

#### **Art. 11**

##### **Responsabili dell'Accordo**

L'INGV e l'ENEA designano, ciascuno per propria parte, un Responsabile dell'Accordo.

Il Responsabile dell'accordo dell'INGV curerà i rapporti con l'ENEA, relativamente a tutti gli aspetti concernenti l'Accordo.

Il Responsabile dell'accordo dell'ENEA curerà i rapporti con l'INGV, relativamente a tutti gli aspetti concernenti lo stesso.

A tal fine, l'INGV designa, quale Responsabile dell'accordo, il Direttore *pro-tempore* della sezione INGV di Palermo, mentre l'ENEA comunicherà per iscritto il nominativo del proprio Responsabile dell'accordo entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

#### **Art. 12**

##### **Verbale di consegna/riconsegna**

Al momento dell'entrata in possesso dell'unità immobiliare concessa in uso, nonché alla riconsegna della stessa alla cessazione - per qualsiasi causa - del presente Accordo, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile dell'Accordo stesso.

#### **Art. 13**

##### **Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo.


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti adiranno l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Atto.

E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 14**

##### **Trattamento dei dati**

L'INGV e ENEA si impegnano a trattare i dati relativi al presente accordo e tutto ciò che ne consegue nel rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DALLE PARTI

Per INGV  
Prof. Carlo Doglioni

Per ENEA